

Codice A1702A

D.D. 25 maggio 2016, n. 363

Azienda faunistico-venatoria "Della Serra" (TO). Istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 29 del 06.03.2001 con la quale l'azienda faunistico-venatoria "Della Serra" è stata trasformata e rinnovata nell'omonima azienda agri-turistico-venatoria per ettari 1300, ubicata nei Comuni di Piverone e Azeglio e ricadente nel territorio della Provincia di Torino, a favore del Signor Silvano BARATTO, fino al 31.01.2007;

vista la determinazione dirigenziale n. 6 del 16.01.2002 con la quale è stata istituita una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "Della Serra", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, individuata nella planimetria catastale agli atti ed avente la superficie di ettari 200;

vista la determinazione dirigenziale n. 53 del 28.02.2007, con la quale sono state rinnovate la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Della Serra" e la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, fino al 31.01.2016;

vista la determinazione dirigenziale n. 73 del 03.02.2012, con la quale è stata autorizzata la riduzione di superficie dell'azienda agri-turistico-venatoria "Della Serra", con estromissione di terreni pari ad ettari 367.41.81 per una superficie complessiva risultante pari ad ettari 932.52.19, ferme restando tutte le altre condizioni stabilite con il provvedimento di concessione;

vista la determinazione dirigenziale n. 111 del 16.02.2012, con la quale è stato preso atto della nomina a concessionario della suddetta azienda agri-turistico-venatoria del Signor Francesco Ennio PROFUMO, in sostituzione del Signor Silvano BARATTO, dimissionario;

vista la determinazione dirigenziale n. 876 del 18.12.2015 con la quale:

- è stato preso atto della nomina del Signor Stefano FOSSATO a concessionario dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Della Serra", in sostituzione del Signor Francesco Ennio PROFUMO;
- è stata autorizzata, con decorrenza dal 01.02.2016, la trasformazione dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Della Serra", ubicata nei Comuni di Piverone e Azeglio e ricadente nel territorio della Provincia di Torino, di ettari 932.52.19, in azienda faunistico-venatoria omonima;
- è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria fino al 31.01.2025.

visto che, in relazione alla suddetta trasformazione, è stata soppressa la succitata zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C, esistente all'interno dell'azienda;

vista l'istanza prot. n. 19895/A1702A in data 13.05.2016 con la quale il Signor Stefano FOSSATO, concessionario, ha presentato istanza volta all'istituzione di una zona per l'addestramento,

l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, per una superficie di ettari 44.05.00 all'interno della summenzionata azienda faunistico-venatoria ai sensi dell'articolo 16 bis della succitata D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. e per il periodo massimo consentito dalla stessa;

visto l'art. 1 dello Statuto del Consorzio, come modificato dal verbale di assemblea straordinaria registrato al n. 120667 di repertorio e n. 16195 di raccolta in data 14.04.1997, rogito Notaio Pierluigi CIGNETTI, che attesta l'atto di assenso all'istituzione della zona in oggetto;

considerato che l'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- a) è consentita dal 1° febbraio al quarto giorno antecedente l'apertura generale della stagione venatoria alla fauna stanziale;
- b) durante la stagione venatoria, sui terreni compresi nella zona di addestramento e allenamento cani è consentito l'esercizio dell'attività venatoria;
- c) per l'esercizio delle attività di allenamento ed addestramento cani è necessario essere in possesso della ricevuta di versamento della tassa regionale di cui all'art. 40 della l.r. 5/2012 e dell'assicurazione;
- d) nelle stesse zone è comunque vietato addestrare o allenare cani nelle giornate di martedì e venerdì;
- e) nei giorni in cui si effettuano prove cinofile nella zona sono vietate le attività di addestramento e allenamento dei cani;
- f) eventuali danni a cose, animali o persone sono risarciti dall'utilizzatore della zona a termini di legge;

constatato che la richiesta è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 "Integrazione delle schede contenute nell'allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione"";

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2015-2017, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento";

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008,

determina

- di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, all'interno dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Della Serra", di ettari 932.52.19, ubicata nei comuni di Piverone e Azeglio e ricadente nella zona faunistica della Città Metropolitana di Torino, l'istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, individuata nella cartografia agli atti del Settore ed avente una superficie di ettari 44.05.00.

La suddetta zona è istituita fino al 31.01.2025, data di scadenza della concessione dell'azienda faunistico-venatoria.

L'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- a) è consentita dal 1° febbraio al quarto giorno antecedente l'apertura generale della stagione venatoria alla fauna stanziale;
- b) durante la stagione venatoria, sui terreni compresi nella zona di addestramento e allenamento cani è consentito l'esercizio dell'attività venatoria;
- c) per l'esercizio delle attività di allenamento ed addestramento cani è necessario essere in possesso della ricevuta di versamento della tassa regionale di cui all'art. 40 della l.r. 5/2012 e dell'assicurazione;
- d) nelle stesse zone è comunque vietato addestrare o allenare cani nelle giornate di martedì e venerdì;
- e) nei giorni in cui si effettuano prove cinofile nella zona sono vietate le attività di addestramento e allenamento dei cani;
- f) eventuali danni a cose, animali o persone sono risarciti dall'utilizzatore della zona a termini di legge.

La presente determinazione sarà trasmessa al concessionario e alla Città Metropolitana di Torino.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
- Dr. Carlo DI BISCEGLIE -